



COMUNE DI MALEO

Provincia di Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 11 del 31/03/2017

ORIGINALE

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **TRENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **21:15**, nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **il Presidente del Consiglio Sguazzi Dante** il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria e pubblica in Primaconvocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	MAGGI GIUSEPPE	X		8	CONCARI LORENZO	X	
2	SGUAZZI DANTE	X		9	PAGANI DAVIDE	X	
3	BERGAMASCHI FRANCESCO	X		10	GHIDOTTI MATTEO	X	
4	CANEVARI ALESSANDRO	X		11	ROSSI MATTEO	X	
5	BACCHETTA ROBERTO	X		12	ZANONI MICHELE	X	
6	GORLA MONICA CATERINA	X		13	GROSSI NADIA	X	
7	GAVARDI ALBERTO	X					

Totale Presenti n. 13

Totale Assenti n. 0

Sono presenti gli Assessori: SPELTA DANIELA.

Partecipa il il Segretario Comunale **Maria Alessandra Pucilli**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'Assessore esterno Spelta Daniela;

Visto il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante «Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191», e, in particolare, il comma 3 dell'art. 1 come sostituito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 1 comma 11 del d.l. 138/2011: «...Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività....»;

Richiamata la deliberazione CC n. 27 del 31.05.2013 avente per oggetto “Modifica al Regolamento Comunale per la gestione delle entrate proprie e dei rapporti con il contribuente”;

Richiamata altresì la deliberazione CC n. 28 del 31.05.2013 avente per oggetto “Addizionale comunale all'IRPEF – Provvedimenti per l'anno 2013”;

Richiamata inoltre la deliberazione CC n. 77 del 22.10.2013 con la quale venivano modificate le deliberazioni C.C. n. 27 e 28 del 31.05.2013 prevedendo, per l'anno 2013, l'applicazione delle seguenti aliquote dell'addizionale comunale irpef:

scaglioni di reddito in Euro aliquota %

da 0 a 15.000,00 0,50%

da 15.000,01 a 28.000,00 0,60%

da 28.000,01 a 55.000,00 0,72%

da 55.000,01 a 75.000,00 0,78%

oltre 75.000,00 0,80%

Richiamata da ultimo la deliberazione CC n. 31 dell'11.08.2014 con la quale venivano definite, per l'anno 2014, le aliquote progressive di addizionale comunale IRPEF, senza alcuna soglia di esenzione, come di seguito indicato:

scaglioni di reddito in Euro	aliquota %
da 0 a 15.000,00	0,57%
da 15.000,01 a 28.000,00	0,68%
da 28.000,01 a 55.000,00	0,78%
da 55.000,01 a 75.000,00	0,79%
oltre 75.000,00	0,80%

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2015 con la quale si confermavano per il 2015 le medesime aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF deliberate nell'esercizio 2014;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevedeva il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATO altresì il comma 42, lettera a) della Legge di Bilancio 2017 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l'anno 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 dell'11.03.2017 con la quale si è proposto al Consiglio Comunale l'approvazione per l'anno 2017 delle aliquote progressive di addizionale comunale IRPEF già approvate per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2016, con una soglia di esenzione pari a € 2.000,00;

RITENUTO quindi di provvedere a confermare per il 2017 le aliquote dell'addizionale comunale irpef già approvate per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2016, ossia:

scaglioni di reddito in Euro aliquota %

da 0 a 15.000,00 0,57%

da 15.000,01 a 28.000,00 0,68%

da 28.000,01 a 55.000,00 0,78%

da 55.000,01 a 75.000,00 0,79%

oltre 75.000,00 0,80%

RITENUTO altresì di prevedere una soglia di esenzione pari a € 2.000,00;

Visto il differimento al 31 marzo 2017 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017/2019;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

E' aperta la discussione

Il Consigliere Gavardi Alberto ritiene positiva la previsione della soglia di esenzione a condizione che il Comune riesca a coprire il minore introito;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n.9 contrari n.4 (Ghidotti Matteo, Rossi Matteo, Zanoni Michele, Grossi Nadia) resi nelle forme previste dallo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2017, ai sensi di quanto esposto in premessa, le aliquote progressive di addizionale comunale IRPEF già approvate per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2016, con una soglia di esenzione pari a € 2.000,00, come di seguito indicato:

scaglioni di reddito in Euro aliquota %

da 0 a 15.000,00 0,57%

da 15.000,01 a 28.000,00 0,68%

da 28.000,01 a 55.000,00 0,78%

da 55.000,01 a 75.000,00 0,79%

oltre 75.000,00 0,80%

2. di disporre per la presente deliberazione tariffaria, relativa alle aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al DM 31/05/2002.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione unanime favorevole espressa nelle forme previste dallo Statuto Comunale dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio
Sguazzi Dante

il Segretario Comunale
Maria Alessandra Pucilli
